

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCANNELLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) VASCELLARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO SANTANGELI

Seduta del 15/12/2022

FATTO

Con ricorso pervenuto in data 31.08.2022, preceduto da reclamo, parte ricorrente rappresenta: di aver sottoscritto con l'intermediario resistente un Mutuo di Ipotecario di Surroga, a cui veniva collegata una polizza collettiva imposta al mutuatario come condizione inscindibile del contratto; che in data 16.01.2018 ha estinto il mutuo e la compagnia assicurativa ha riconosciuto una parte dei Premi assicurativi non goduti per un importo complessivo di € 21.719,22. In particolare, l'istante lamenta: a) la mancata inclusione del costo della polizza nel TAEG/ISC del contratto in discorso, attesa la natura obbligatoria della polizza e, più in generale, la violazione dell'art. 117 comma 4 TUB; b) la mancata rappresentazione separata, in sede contrattuale, del costo del premio della polizza e delle spese/commissioni atte a remunerare l'intermediario per il collocamento del prodotto assicurativo; c) la violazione, da parte dell'intermediario, della disciplina in materia di surrogazione dei mutui – e in particolare della norma che prevede la nullità di ogni patto che rende onerosa la surrogazione – posto che il costo della polizza sarebbe stato sostanzialmente imposto dall'intermediario; d) l'illegittimità della condotta dell'intermediario, che ha imposto la sottoscrizione della polizza come condizione per la stipula del mutuo. Chiede pertanto, in via principale: i) l'applicazione al contratto dei costi previsti dalla lettera b) dell'art. 117 comma 7 TUB; ii) la nullità delle polizze sottoscritte in quanto stipulate in violazione – in sostanza – della disposizione di cui al comma 6 dell'art.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

120quater; iii) la rifusione delle spese di assistenza, quantificate in € 500,00. In via subordinata, attesa l'asserita violazione dell'art. 1337 c.c., la restituzione – a titolo di risarcimento danni – di quanto corrisposto all'intermediario a titolo di provvigioni per il collocamento della polizza.

Costitutosi l'intermediario si oppone alle pretese del ricorrente ed eccepisce, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda, in quanto volta a sollecitare un'attività di natura consulenziale da parte del Collegio, ovvero di accertare la correttezza dei calcoli effettuati dalla banca relativamente alla determinazione degli interessi applicati al finanziamento in questione. Nel merito rileva che: - la polizza stipulata dal ricorrente ha natura facoltativa, come evidenziato all'interno del "modulo di adesione" (allegato dallo stesso ricorrente) nel quale il richiedente, a conferma del fatto che fosse edotto della natura facoltativa di tale polizza, dichiara di "aver ricevuto, letto, ben compreso ed accettato la Nota informativa e le Condizioni di Assicurazione delle polizze Collettive; il carattere facoltativo di tale polizza può desumersi anche dalle allegatte Condizioni di Assicurazione la polizza, come risulta dal citato modulo di adesione, risulta sottoscritta il 3.2.2010 e, quindi, quasi 2 mesi dopo dalla stipula del mutuo di surroga; quanto alla contestazione sul TAEG/ISC, proprio in considerazione della sua successiva sottoscrizione rispetto alla stipula del mutuo, il Taeg del finanziamento non poteva ovviamente essere calcolato includendo la voce di costo di una polizza assicurativa alla data inesistente.

In sede di repliche e controrepliche, le parti contestano le rispettive difese ed insistono sulle proprie eccezioni.]

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto la contestazione in ordine alla mancata inclusione del costo delle polizze assicurative nel calcolo dell'ISC del contratto di mutuo stipulato dal ricorrente con l'intermediario resistente.

Preliminarmente il Collegio ritiene di dovere esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso in quanto caratterizzato da una domanda volta a sollecitare un'attività di tipo consulenziale da parte del Collegio; eccezione che si ritiene infondata, stante che la domanda dell'attore è volta ad ottenere l'accertamento della mancata inclusione, nell'ISC contrattuale, del costo di una polizza assicurativa e, più in generale, dell'illegittimità/scorrettezza della condotta dell'intermediario, non risultando pertanto volta a sollecitare un'attività di tipo consulenziale.

In ordine alla contestazione relativa alla mancata inclusione della polizza nell' ISC - fatto peraltro mai contestato dall'intermediario - giova preliminarmente osservare che il contratto de quo (nello specifico, il mutuo ipotecario di surroga, in relazione al quale il ricorrente muove la propria pretesa) è stato sottoscritto in data 22/12/2009, sicché trovano applicazione le norme del TUB anteriori all'entrata in vigore del D. lgs. n. 141/2010 (1/06/2011).

In proposito, si osserva che, sotto il vigore di tale disciplina, l'ambito oggettivo di applicabilità della normativa consumeristica si estendeva sino a contratti di importo per € 30.987,41, mentre l'importo del contratto che qui ci occupa è pari a € 493.726,86.

Ciò detto, in base all'orientamento consolidato dei Collegi, nei contratti in cui non si applica la disciplina consumeristica, l'errata indicazione del TAEG può comportare soltanto una tutela di natura risarcitoria richiesta, nel caso di specie, in via subordinata dal ricorrente.

Nel caso che ci occupa, rilevato che è pacifico tra le parti (oltre che documentalmente provata) l'assenza nel contratto di mutuo dei costi della polizza assicurativa per cui si



controverte, deve, indi, valutarsi se siffatta omessa menzione integri o meno una violazione della summenzionata norma. Ebbene, dalla documentazione allegata al ricorso e, in particolare, dalla lettura delle condizioni di assicurazione emerge chiaramente: che la polizza in argomento ebbe funzione di garanzia del debito derivante dal mutuo, stante che essa fu prevista a copertura del rischio decesso o invalidità dei mutuatari, che la sua durata fu legata a quella del finanziamento, che le prestazioni assicurative risultavano parametrare al debito residuo al momento dell'avveramento del rischio e che beneficiario delle medesime era la Banca mutuataria. Reputa il Collegio che siffatti indici siano, senz'altro, idonei a far ritenere che l'assicurazione de qua sia avvinta da chiara connessione funzionale al contratto di mutuo, talché i due negozi, pur se dotati di formale autonomia giuridica, risultino elementi di un'operazione economica sostanzialmente unitaria.

Esclusa la riconducibilità del caso di specie alle ipotesi disciplinate dall'art. 117, co. 4, TUB, può tuttavia ravvisarsi una responsabilità precontrattuale della banca per non aver reso comprensibile con la dovuta trasparenza il carattere obbligatorio della polizza e quindi il corretto Indicatore sintetico di costo che avrebbe dovuto determinarsi includendovi anche il costo sopportato dalla ricorrente. La condotta della convenuta appare dunque scrutinabile sotto il profilo del rispetto degli obblighi di protezione, di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale (art. 1337 cod. civ.), così come del resto dedotto dal ricorrente. Assume rilievo, a quest'ultimo proposito, la produzione documentale di parte ricorrente e in particolare l'allegato provvedimento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) 23764/2012, emesso nei confronti dell'intermediario resistente e della compagnia assicurativa, nel quale è stata ravvisata la sussistenza di due pratiche commerciali scorrette nel periodo agosto 2009 – agosto 2011, consistenti: (a) nell'aver subordinato la concessione di finanziamenti alla sottoscrizione di polizze assicurative; (b) nell'aver fornito informazioni poco chiare circa il rateo di premio rimborsabile in caso di estinzione anticipata. Quantunque il provvedimento in esame concerna condotte commerciali tenute dalla parte odierna resistente in una fase temporale antecedente ai fatti all'origine della controversia, questo Collegio rileva che la convenuta è stata nuovamente sanzionata (provvedimento n. 28157 del 2020) dalla medesima Autorità garante della concorrenza e del mercato, per motivi analoghi a quelli di cui al richiamato provvedimento (rinegoziazioni con c.d. cross-selling), per pratiche poste in essere nel periodo interessato dai fatti di causa (settembre e ottobre 2018). Stante l'omogeneità delle condotte in discussione, i predetti provvedimenti corroborano il convincimento di questo Arbitro circa il carattere illecito della condotta tenuta dall'istituto odierno resistente, perché contrastante con l'obbligo di informazione esaustiva, chiara e completa, ricollegato, sul piano del diritto generale, alle regole generali di cui agli art. 1175, 1337 c.c. e 1375 c.c. (Cass., 24 aprile 2015, n. 8412) e, sul piano del diritto speciale, alle disposizioni di "Trasparenza" della Banca d'Italia. Così accertata l'illiceità della condotta dell'intermediario, vanno ora esaminate le domande di risarcimento formulate dalla parte ricorrente. Assente in atti documentazione idonea ad attestare l'entità del danno subito dai ricorrenti; ricordato il consolidato orientamento della Cassazione, in virtù del quale, non essendo possibile quantificare con esattezza il danno, questo va liquidato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., il Collegio ritiene di determinarlo in euro € 10.000,00.

La domanda relativa all'asserita nullità della polizza per violazione dell'art. 8 comma 3 del d.l. 7/2007, in quanto la stipula della stessa avrebbe determinato l'onerosità della surroga, si rileva che la stessa è avanzata per la prima volta in sede di ricorso ed, in quanto tale, è inammissibile. Resta assorbita la domanda proposta in via subordinata.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La domanda di rimborso delle spese legali risulta corredata da apposita documentazione e deve, dunque, trovare accoglimento con conseguente condanna dell'intermediario al pagamento della somma di € 200,00.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di euro 10.000,00, nei termini di cui in motivazione.

Dispone altresì il ristoro delle spese per assistenza difensiva nella misura equitativamente determinata di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI